

Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

del 9 giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981² sulle preferenze tariffali;

visto il rapporto del 16 febbraio 2004³ concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2004,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. la modifica del 23 giugno 2004⁴ dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sulle importazioni agricole (allegato 1);
- b. la modifica del 18 agosto 2004⁶ dell'ordinanza dell'8 marzo 2002⁷ sul libero scambio (allegato 2);
- c. la modifica del 28 aprile 2004⁸ dell'ordinanza del 29 gennaio 1997⁹ sulle preferenze tariffali (allegato 3).

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 2 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 9 giugno 2005

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christophe Thomann

1 RS **632.10**
2 RS **632.91**
3 FF **2005** 1561
4 RU **2004** 3055
5 RS **916.01**
6 RU **2004** 4599
7 RS **632.421.0**
8 RU **2004** 4707
9 RS **632.911**

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 23 giugno 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁰ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 4 *Invii*

¹ Invii via fax o Internet sono ammessi.

² Per data del fax o dell'invio via Internet s'intende rispettivamente l'ora stampata sul fax e l'ora di entrata dell'invio via Internet.

³ Se un invio è incompleto o non è compilato in modo corretto, l'autorità riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.

Art. 17 cpv. 1

¹ Le offerte devono essere inoltrate sull'apposito formulario all'Ufficio federale oppure mediante l'accesso sicuro a Internet. Esse devono pervenire all'Ufficio federale entro i termini fissati nel bando.

Art. 21a cpv. 2

² Le domande inoltrate lo stesso giorno sono considerate inoltrate contemporaneamente.

Art. 35a

Abrogato

II

¹ L'allegato 1 punti 13.2 e 17 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.

³ L'allegato 8 è modificato secondo la versione qui annessa.

¹⁰ RS 916.01

III

- ¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004.
- ² La modifica dell'allegato 1 punto 13.2 e dell'allegato 8 entra in vigore il 1° luglio 2004.
- ³ La modifica dell'allegato 7 entra in vigore il 1° gennaio 2005.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 5)

...

13.2 Per le seguenti voci di tariffa non è richiesto alcun PGI

0713.1012	0713.1013	0713.1092	0713.2012
0713.2013	0713.2092	0713.3112	0713.3113
0713.3192	0713.3212	0713.3213	0713.3292
0713.3312	0713.3313	0713.3392	0713.3912
0713.3913	0713.3992	0713.4012	0713.4013
0713.4092	0713.5013	0713.5014	0713.5092
0713.9012	0713.9013	0713.9092	1001.1021
1001.1050	1001.9021	1001.9050	1002.0021
1002.0050	1003.0020	1003.0040	1003.0069
1003.0080	1004.0020	1004.0039	1004.0050
1005.9010	1005.9040	1005.9029	1006.1010
1006.2010	1006.3010	1006.4010	1007.0010
1007.0040	1008.1010	1008.1040	1008.2010
1008.2040	1008.3010	1008.3040	1008.9014
1008.9032	1008.9041	1008.9071	1103.1111
1103.1191	1103.1310	1103.1911	1103.1921
1103.1931	1103.1991	1103.2011	1103.2021
1103.2091	1104.1210	1104.1911	1104.1921
1104.1991	1104.2210	1104.2310	1104.2911
1104.2921	1104.2931	1104.2991	1104.3091
1107.1011	1107.1091	1107.2011	1107.2091
1108.1110	1108.1210	1108.1310	1108.1410
1108.1911	1108.1991	1108.2010	1201.0091
1209.2912	1209.9912	1213.0091	1214.9011

...

...

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
1701. 1100	49.00	
1200	49.00	
9991	18.70	PGI non necessario
9999	49.00	
1702. 3029	14.00	PGI non necessario
3032	61.00	PGI non necessario
3038	18.70	PGI non necessario
3042	39.00	PGI non necessario
3048	10.00	PGI non necessario
4019	61.00	PGI non necessario
4029	39.00	PGI non necessario
9019	49.00	
9022	27.70	
9023	18.70	PGI non necessario
9024	18.70	PGI non necessario
9028	18.70	PGI non necessario
9032	30.75	
9033	16.20	
9034	10.00	PGI non necessario
9038	10.00	PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

...

Allegato 7
(art. 29)

Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero

Per le importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse amministrative¹¹:

Gruppi di merci	Tassa per lotto sdoganato	
	Sdoganamento elettronico con modello doganale 90	Sdoganamento convenzionale con documento unico
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle	7.–	20.–
b. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti di frutta	6.–	20.–
c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate	6.–	20.–
d. Fiori recisi	7.–	20.–
e. Piantimi di alberi da frutta	6.–	20.–
f. Latticini e caseina acida	6.–	20.–
g. Pollame, carni di pollame compresi preparati	7.–	20.–
h. Uova e prodotti di uova	4.–	20.–
i. Animali vivi, carni e frattaglie, sperma della specie bovina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne, ecc.	7.–	20.–
j. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva	4.–	20.–
k. Cereali panificabili	4.–	20.–

¹¹ La tassa viene riscossa per ogni singolo lotto sdoganato.

Allegato 8
(art. 1 cpv. 1)

Altri prodotti agricoli che soggiacciono all'obbligo del PGI

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0105. 1100	– di peso non eccedente 185 g:
	– – galli e galline
0105. 1200	– – tacchini e tacchine
	– altri
0105. 9200	– – galli e galline di peso inferiore o uguale a 2000 g

**Ordinanza
sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico
con l'AELS e la CE
(Ordinanza sul libero scambio)**

Modifica del 18 agosto 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 marzo 2002¹² sul libero scambio è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Oggetto

*Art. 1 rubrica e frase introduttiva
rubrica abrogata*

La presente ordinanza si applica alle merci che, importate da Paesi membri dell'Associazione di libero scambio e dell'Unione europea, fruiscono di un trattamento doganale preferenziale, segnatamente ai sensi dei seguenti scambi di lettere, accordi e protocolli addizionali (merci con trattamento preferenziale): ...

Art. 3 Contingenti doganali

¹ Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono indicate all'allegato 2.

² La proposta di sdoganamento di merci che fanno parte di contingenti doganali conformemente all'allegato 2 deve essere effettuata per via elettronica. Fanno eccezione le merci dei contingenti 117 e 118.

³ D'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Amministrazione federale delle dogane può concedere deroghe allo sdoganamento elettronico, ad esempio nel caso di piccoli invii e importazioni occasionali.

Art. 4 Attribuzione delle quote di contingente doganale

¹ Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali riportati all'allegato 2, le aliquote di dazio preferenziale di cui all'allegato 1 sono attribuite nell'ordine di accettazione delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione fede-

¹² RS 632.421.0

rale delle dogane, fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Fanno eccezione le merci dei contingenti 117 e 118.

² Le quote dei contingenti doganali 101, 102, 104–112, 115, 116, 119–124, 126, 129, 132–135 e 140–142 sono attribuite soltanto se una quota del contingente è stata previamente attribuita in virtù dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sulle importazioni agricole (OIAgr) e delle regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura.

³ All'esaurimento di un contingente doganale di cui all'allegato 4 dell'OIAgr, l'Ufficio federale dell'agricoltura può autorizzare le importazioni alle aliquote di dazio preferenziali previste all'allegato 1 per le merci di un contingente doganale dell'allegato 2, fino all'esaurimento di tale contingente.

Art. 5 cpv. 1 e 4

¹ Per l'importazione di merci dei contingenti doganali 117 e 118, i dazi sono riscossi in base all'allegato 1 alla legge sulla tariffa doganale.

⁴ Le domande devono essere inoltrate per scritto all'Amministrazione federale delle dogane, corredate dei certificati di sdoganamento in originale e dei giustificativi necessari al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di contingentamento. Le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Art. 5a Preferenza doganale in base all'utilizzo della merce

Se l'attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni dell'articolo 40 dell'ordinanza del 10 luglio 1926¹⁴ alla legge sulle dogane.

Art. 6 Pubblicazione dell'esaurimento dei contingenti doganali

In caso di modifica, la Direzione generale delle dogane pubblica quotidianamente per via elettronica a titolo informativo le variazioni dello stato di esaurimento dei contingenti doganali 101, 102, 105–112, 119–153 e 201.

Art. 10 Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Amministrazione federale delle dogane.

II

¹ Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

² L'ordinanza è completata dall'allegato 4 qui annesso.

¹³ RS 916.01

¹⁴ RS 631.01

III

Modifica del diritto in vigore

Le ordinanze sotto elencate sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 1995¹⁵ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AEELS e la CE)

Art. 4a Preferenza doganale in base all'utilizzo della merce

Se l'attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni dell'articolo 40 dell'ordinanza del 10 luglio 1926¹⁶ alla legge sulle dogane.

2. Ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁷ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Art. 12 cpv. 4

Abrogato

IV

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 agosto 2004

¹ I quantitativi dei contingenti doganali 119–153 per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 sono stabiliti nell'allegato 4.

² Per le merci dei contingenti doganali di cui all'allegato 4 importate dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, l'Amministrazione federale delle dogane accorda le aliquote di dazio preferenziale secondo l'ordine di ricezione delle domande e sotto forma di restituzione dei dazi doganali versati.

³ Dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 le quote dei contingenti doganali 119–124, 126, 129, 132–135 e 140–142 sono attribuite se una quota del contingente è stata previamente attribuita in virtù dell'OIAgr e delle regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura.

⁴ Le domande di restituzione dei dazi versati sulle merci importate dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 devono essere inoltrate per scritto al più tardi entro il 31 marzo 2005 all'Amministrazione federale delle dogane, corredate dei certificati di sdoganamento in originale, delle prove d'origine e di una copia della decisione di attribuzione delle quote dei contingenti doganali di cui al capoverso 3. Le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.

¹⁵ RS 632.319

¹⁶ RS 631.01

¹⁷ RS 916.121.10

⁵ Il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento, la quantità rimanente viene attribuita proporzionalmente alle domande inoltrate il giorno stesso.

V¹⁸

¹ Fatti salvi i capoversi 24, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

² La cifra II capoverso 1 allegato 1 entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2004.

³ La cifra II capoverso 2 allegato 4 entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2004.

⁴ La cifra IV entra in vigore il 15 novembre 2004.

18 agosto 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁸ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 12 novembre 2004.

Allegato 1
(art. 1)

Voce di tariffa ¹⁹	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
0101. 1011			esente	
9091				10.—
9095	cd ²⁰ 119: esente		esente	
0106. ex 1900 ^[1]			esente	
0204. 1010				10.—
2210				10.—
2310				10.—
3010				10.—
4110				10.—
4210				10.—
4310				10.—
0205. 0010				9.—
0207. 1481	cd 120: 15.—			
1491	cd 121: 15.—			
2781	cd 122: 15.—			
2791	cd 123: 15.—			
3311	cd 124: 15.—			
3400	cd 125: 9.50			
3691	cd 126: 15.—			
0208. 1000	cd 127: 11.—			
ex 4000 ^[2]			esente	
9010	cd 128: esente			
0210. ex 1191 ^[3]	cd 101: esente			
ex 1991 ^[4]	cd 101: esente			
ex 2010 ^[5]	cd 102: esente			
0301. 1000/				
0307. 9900			esente	
0403. 1010	em ²¹		em	
1020	100.—		100.—	
0406. 1010/9099			cd 201: esente ^[6]	
0407. ex 0010 ^[7]	cd 129: 47.—			

[1] animali da pelliccia

[2] carne di balena

[3] prosciutti e loro pezzi, non disossati

[4] prosciutti e loro pezzi, disossati

[5] secche

[6] attualmente senza provvedimenti di gestione

[7] uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte

¹⁹ Per i testi concernenti le voci elencate nella colonna «Voce di tariffa» vedasi RS **632.10** allegato, rispettivamente la Tariffa generale svizzera (pubblicata su Internet sotto www.dogana.admin.ch) oppure la Tariffa doganale svizzera D 3 (ottenibile presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna).

²⁰ cd = contingente doganale: aliquota preferenziale nell'ambito di una quantità annua fissata nel contingente doganale come da numerazione giusta l'allegato 2 risp. l'allegato 4.

²¹ em = elemento mobile

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
0409. ex 0000 ^[8]	cd 130: 8.–			
ex 0000 ^[9]	cd 131: 26.–			
0501. 0000/				
0503. 0090			esente	
0504. 0031			esente	
0039/0090			esente	
0505. 1010			esente	
1090	cd 103: esente		esente	
9019/				
0508. 0010			esente	
0508. 0099/				
0510. 0000			esente	
0602. 1000	esente		esente	
2011/2049	cd 104: esente			
2051/2059	esente		esente	
2071/2072	cd 104: esente			
2079	esente		esente	
2081/2082	cd 104: esente			
2089	esente		esente	
3000/4099	esente			
9011/9099	esente		esente	
0603. 1031	cd 105: esente		esente	
1041	cd 105: esente		esente	
1051/1059	cd 105: esente			
1071	esente			
1091/1099	esente			
0604. 1010			esente	
9111/9910			esente	
0702. 0010	cd 106: esente		esente	
0020	cd 106: esente		esente	
0030	cd 106: esente		esente	
0090	cd 106: esente		esente	
0703. 1011			esente	
1013			esente	
1020			esente	
1021			esente	
1030			esente	
1031			esente	
1040			esente	
1041			esente	
1050			esente	
1051			esente	
1060			esente	
1061			esente	
1070			esente	
1071			esente	
1080			esente	
2000			esente	

[8] miele d'acacia

[9] altro miele naturale, diverso da quello d'acacia

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
0705. 1111	cd 107: esente		esente	
1120			esente	
1191			esente	
2110	cd 108: esente			
0707. 0010			esente	
0020			esente	
0030	cd 132: 5.–		esente	
0031	cd 133: 5.–			
0050	cd 134: 3.50			
0709. 3010	cd 109: esente			
5100	esente			
5900	esente			
6011	2.50		esente	
6012	cd 135: 5.–			
9050	cd 110: esente			
0710. 4000	em		em	
ex 8090 ^[10]	esente			
0711. ex 2000 ^[11]			esente	
9000	cd 136: esente			
ex 9000 ^[12]			3.–	
0712. 2000	cd 137: esente			
ex 9081/ 9089 ^[14]			esente	
0713. 1011		cd 138: 0.90		
1019	cd 139: esente			
2019			esente	
0802. 2190	esente			
2290	esente			
5000			esente	
ex 9090 ^[15]	esente		esente	
0805. 1000/2000	esente			
5000			esente	
0807. 1100/1900	esente		esente	
0809. 1011	cd 111: esente			
1091	cd 111: esente			
4013	cd 140: esente			
0810. 1010	cd 112: esente			
1011	cd 141: esente			
2011	cd 142: esente			
5000	esente			

[10] funghi

[11] nere

[12] granoturco dolce

[14] aglio non mescolato

[15] pinoli

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
0811. ex 1000 ^[16] ex 2090 ^[17] 9010 9090	cd 143: 10.– cd 144: 10.– cd 145: esente cd 146: esente			
0904. 1100 1200 2010 2090			esente esente esente esente	
0910. 2000	cd 147: esente esente			
1001. 9040		cd 148: 0.60		
1005. 9030		cd 149: 0.50		
1207. 5091/5099			esente	
1209. 1090			esente	
2100/2600			esente	
2919			esente	
2980/9100			esente	
9999			esente	
1212. 2090			esente	
9919			esente	
9998			esente	
1301. 1000/ 1302. 1400			esente	
ex 1900 ^[18]			esente	
2011/2090			esente	
ex 3100/ 3900 ^[19]	esente		esente	
1401. 1000/ 1404. 1000			esente	
2010/2090	esente		esente	
9090			esente	
1501. ex 0018/ 0019 ^[20]			esente	
ex 0028/ 0029 ^[20]			esente	
1502. ex 0091/ 0099 ^[20]			esente	
1504. 1010			esente	
1098/1099			esente	
2091/2099			esente	
3091/3099			esente	
1505. 0019			esente	
0099			esente	

[16] senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione

[17] senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l'ulteriore lavorazione

[18] oleoresina di vaniglia

[19] merci di queste voci, modificate chimicamente

[20] merci per usi tecnici

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
1506. ex 0091/ 0099 ^[20]			esente	
1509. 1091	54.55			
1099	77.75			
9091	54.55			
9099	77.75			
1510. 0091/ 0099 ^[21]			esente	
1515. 9021				12.—
9028			esente	
9029			esente	
1516. ex 1010 ^[22]				35.—
ex 1091/ 1099 ^[22]			esente	
ex 2010 ^[23]	esente		esente	
ex 2091 ^[23]	esente		esente	
ex 2099 ^[23]	esente		esente	
1518. 0081				5.—
0089			esente	
0098				40.—
ex 0098 ^[24]	esente			
0099			esente	
ex 0099 ^[24]	esente			
1520. 0000			esente	
1521. 1010/ 1522. 0000			esente	
1602. 2010			esente	
1603. ex 0000 ^[25]			esente	
1604. 1100/ 1605. 9000			esente	
1702. 5000	esente		esente	
9024	esente		esente	
1704. 1010/1030	em		em	
9010/9031	em		em	
9032			esente	
9041/9093	em		em	
1803. 1000/ 1805. 0000			esente	
1806. 1010/1020	em		em	
2011/2019			em	
2091/9029	em		em	

[20] merci per usi tecnici

[21] oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici

[22] fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini

[23] olio di ricino idrogenato («opal-wax»)

[24] linossina

[25] estratti di carne di balena, estratti e sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici, sughi di pesci

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
1901. 1011/1022	em		em	
2081/2082			em	
ex 2081/ 2082 ^[26]	em			
2083	em		em	
2091/2092			em	
ex 2091/ 2092 ^[26]	em			
2093/2099	em		em	
9021/9022	em		em	
9031/9037			em	
9041/9047	em		em	
9081/9082			em	
ex 9081/ 9082 ^[26]	em			
9089	em		em	
9091/9092			em	
ex 9091/ 9092 ^[26]	em			
9093/9096	em		em	
9099	esente		esente	
1902. 1100/4090	em		em	
1903. 0000	1.80		1.80	
1904. 1010	em		em	
1090	18.—		esente	
2000	em		em	
3000	110.—		110.—	
9020	esente		esente	
ex 9090 ^[27]	4.80		4.80	
ex 9090 ^[28]	em		em	
1905. 1010/4029	em		em	
9025/9039	em		em	
9040	esente		esente	
1905. 9091/9095	em		em	
2001. 9020	em		em	
2002. 1010	2.50			
1020	4.50			
9010	esente			
ex 9010 ^[29]			esente	
9021	esente		esente	
9029	esente			

[26] prodotti di queste voci in recipienti non eccedenti 2 kg

[27] cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili

[28] altri

[29] polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua, anche con aggiunta di sale o di altre sostanze di conservazione o di condimento; polpe, puré o concentrati di pomodori, in recipienti non ermeticamente chiusi

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
2003. 1000	cd 150:	esente		
2004. 9013		em	em	
ex 9018 ^[30]		17.50		
9043		em	em	
ex 9049 ^[30]		24.50		
2005. 2011/2012		em	em	
6010/6090		esente		
7010/7090		esente		
8000		esente	esente	
ex 9011 ^[31]		17.50		
ex 9040 ^[31]		24.50		
2008. 1110		em	em	
3090		esente		
5010		10.—		
5090		15.—		
7010/7090		esente		
9100		esente		
9998		em	em	
2009. ex 3119 ^[32]		6.—		
ex 3919 ^[32]		6.—		
ex 3120 ^[32]		14.—		
ex 3920 ^[32]		14.—		
2101. 1100/1210			170.—	
1290		em	em	
2010			esente	
2090		em	em	
ex 3000 ^[33]			esente	
ex 3000 ^[34]		1.60	esente	
ex 3000 ^[35]		29.—	29.—	
2102. 1099			esente	
2019		4.—	esente	
3000			esente	
2103. 1000		esente	esente	
2000		esente	esente	
3011			esente	
3018			esente	
3019			esente	
9000		esente	esente	
2104. 1000		esente	esente	
ex 2000 ^[36]			esente	

[30] carciofi

[31] capperi e carciofi

[32] concentrati

[33] cicoria torrefatta, suoi estratti, essenze e concentrati

[34] prodotti di questa voce, esclusa la cicoria torrefatta, i suoi estratti, essenze e concentrati: interi o spezzettati

[35] altri

[36] prodotti di questa voce tranne quelli contenenti carne o frattaglie

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
2105. ex 0000 ^[37] ex 0000 ^[38]	47.50		47.50	
2106. 1011	em		em	
1019	esente		esente	
9010			esente	
9021/9023	em		em	
9024	esente		esente	
9029			esente	
9030	20.—		esente	
9040	em		esente	
9081/9096	em		em	
9099	esente		esente	
2201. 1000/9000			esente	
2202. 1000	cd 113: esente, altri: 2.—		esente	
ex 9031 ^[39]			4.—	
ex 9032 ^[39]			7.—	
9090	cd 114: esente, altri: 2.—		esente	
2203. 0010	6.—		esente	
0020	3.50		esente	
0031	6.—		esente	
0039	8.—		esente	
2204. ex 2121 ^[40]	cd 116: esente			
ex 2150 ^[41]	cd 115: esente			
ex 2150 ^[42]	8.50			
ex 2921/ 2922 ^[40]	cd 116: esente			
ex 2950 ^[43]	8.50			
2205. 1010/9020	esente		esente	
2207. 1000	cd 151: esente		esente	
2000	cd 152: esente		esente	

^[37] contenenti cacao

^[38] altri, senza materie grasse

^[39] succo di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60 % o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35 % o meno

^[40] Retsina (vino bianco greco), secondo la descrizione e nell'ambito del'Allegato 2

^[41] Porto, secondo la descrizione e nell'ambito del'Allegato 2

^[42] altri vini dolci, specialità e mistelle (riguarda solo i prodotti ai sensi dell'Allegato 7 dell'accordo)

^[43] riguarda solo i prodotti ai sensi dell'Allegato 7 dell'accordo

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
2208. 2011			esente	
2021			esente	
4010			esente	
4020			esente	
5019			esente	
5029			esente	
6020	cd 153:	esente		
7000			esente	
ex 7000 ^[44]	45.–			
9021/9022			esente	
9099			esente	
ex 9099 ^[45]	45.–			
2301. 1090			esente	
2010			esente	
2090			esente	
2307. 0000			esente	
2309. 1010			esente	
1021/1029	cd 32:	esente		
9049			esente	
2402. 1000/2010			esente	
2020	cd 117:	esente		
9000			esente	
2403. 1000	cd 118:	esente		
9100/9930			esente	
2501. 0010/				
2905. 4200	esente		esente	
4300/4400	em		em	
4500			esente	
4910/5990	esente		esente	
2906. 1110/				
3301. 9010	esente		esente	
9090			esente	
ex 9090 ^[46]	esente			
3302. 1000			esente	
ex 1000 ^[47]	esente			
9000	esente		esente	
3303. 0000/				
3407. 0000	esente		esente	
3501. ex 9010/			esente	
9090 ^[48]			esente	

[44] zuccherati o contenenti uova

[45] liquori ed altre bevande spiritose zuccherate, e contenenti uova

[46] diversi dalle oleoresine di estrazione della liquirizia e del luppolo

[47] altre preparazioni, diverse da quelle utilizzate nell'industria delle bevande aventi tutte le sostanze aromatiche caratteristiche di una bevanda e un tenore alcolico eccedente 0,5 % vol.

[48] Colle di caseina

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
3502. 1110				80.—
1190				80.—
1910				80.—
1990				80.—
2000			esente	
9000	esente		esente	
3503. 0000/				
3504. 0000	esente		esente	
3505. ex 1010 ^[49]		6.—		6.—
ex 1010 ^[50]		1.20		1.20
1090	esente		esente	
2010		1.20		1.20
2090	esente		esente	
3506. 1000/9190	esente		esente	
9910		6.—		6.—
9990	esente		esente	
3507. 1010/				
3808. 9000	esente		esente	
3809. 1010		4.50		4.50
1090/				
3822. 0000	esente		esente	
3823. 1110				5.—
1190				esente
1210				-.50
1290				esente
1300	esente		esente	
1910				-.50
1990/7000			esente	
3824. 1010		1.50		1.50
1090/9030	esente		esente	
9091		2.—		2.—
9098	esente		esente	
3825. 1000/6900	esente		esente	
9090	esente		esente	
3901. 1000/				
4421. 9000	esente		esente	
4501. 1000/9090				esente
4502. 0000/				
5212. 2500	esente		esente	
5301. 1000/3000				esente
5302. 1000/9000				esente
5303. 1000/				
9706. 0000	esente		esente	
[49]	amidi esterificati o eterificati			
[50]	altri			

Allegato 2
(art. 2)

Numero del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Contingente doganale, tonnellate nette
32	2309.1021/ 1029	Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi	6000 t (tonnellate lorde)
101	ex 0210.1191	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati	1000 t
	ex 0210.1991	Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati	
102	ex 0210.2010	Carni di animali della specie bovina, secche	200 t
103	0505.1090	Piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura; calugine, non gregge, lavate	13,2 t
104		Portinnesto di frutta a granella (ottenuto con semi o da moltiplicazione vegetativa):	60 000 pezzi
	0602.2011	– innestato, con radici nude	
	0602.2019	– innestato, con piote	
	0602.2021	– non innestato, con radici nude	
	0602.2029	– non innestato, con piote	
		Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuto con semi o da moltiplicazione vegetativa):	
	0602.2031	– innestato, con radici nude	
	0602.2039	– innestato, con piote	
	0602.2041	– non innestato, con radici nude	
	0602.2049	– non innestato, con piote	
		Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude:	
	0602.2071	– di frutta a granella	
	0602.2072	– di frutta a nocciolo	
		Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote:	
	0602.2081	– di frutta a granella	
	0602.2082	– di frutta a nocciolo	
105	0603.1031	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre	1 000 t
	0603.1041	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre	
	0603.1051	– legnosi	
	0603.1059	– altri	
106	0702.0010	Pomodori, freschi o refrigerati	10 000 t
	0702.0010	– pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al 30 aprile	
	0702.0020	– pomodori peretti (di forma allungata): dal 21 ottobre al 30 aprile	

Numero del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Contingente doganale, tonnellate nette
	0702.0030	– altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì): dal 21 ottobre al 30 aprile	
	0702.0090	– altri: dal 21 ottobre al 30 aprile	
107	0705.1111	Lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio a fine febbraio	2 000 t
108	0705.2110	Witloof, fresca o refrigerata: dal 21 maggio al 30 settembre	2 000 t
109	0709.3010	Melanzane, fresche o refrigerate: dal 16 ottobre al 31 maggio	1 000 t
110	0709.9050	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile	2 000 t
111		Albicocche, fresche	2 000 t
	0809.1011	– in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giugno	
	0809.1091	– in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giugno	
112	0810.1010	Fragole, fresche: dal 1° settembre al 14 maggio	10 000 t
113	2202.1000	Acque comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	38,5 mio litri
114	2202.9090	Altre bevande non alcoliche	14,3 mio litri
115	2204.2150	Porto (secondo designazione ^[1]), in recipienti di capacità non eccedente 2 l	100 000 litri
116		Retsina (secondo designazione ^[2]), in recipienti di capacità:	50 000 litri
	ex 2204.2121	– non eccedente 2 l	
		– eccedente 2 l	
	ex 2204.2921	– eccedente 13 % vol	
	ex 2204.2922	– non eccedente 13 % vol	
117	2402.2020	Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g	266,2 t
118	2403.1000	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi porzione	108,9 t
119	0101.9095	Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e quelli da macello)	100 capi
120	0207.1481	Petti di galli e galline, congelati	2 000 t
121	0207.1491	Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati	1 200 t
122	0207.2781	Petti di tacchini e tacchine, congelati	800 t
123	0207.2791	Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati	600 t
124	0207.3311	Anatre, non tagliate in pezzi, congelate	700 t
125	0207.3400	Fegati grassi di anatre, oche o di faraone, freschi o refrigerati	20 t
126	0207.3691	Pezzi e frattaglie di anatre, oche o di faraone, esclusi i fegati grassi, congelati	100 t

Numero del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Contingente doganale, tonnellate nette
127	0208.1000	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	1 700 t
128	0208.9010	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate	100 t
129	ex 0407.0010	Uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte	150 t
130	ex 0409.0000	Miele d'acacia	200 t
131	ex 0409.0000	Altro miele naturale, diverso da quello d'acacia	50 t
132	0707.0030	Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	100 t
133	0707.0031	Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	100 t
134	0707.0050	Cetriolini, freschi o refrigerati	300 t
135	0709.6012	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	1 300 t
136	0711.9000	Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	150 t
137	0712.2000	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	100 t
138	0713.1011	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	1 000 t
139	0713.1019	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), in grani interi, non lavorati, diversi da quelli per l'alimentazione di animali o per fabbricare la birra	1 000 t
140	0809.4013	Prugne e prugnone, fresche, alla rinfusa, dal 1° luglio al 30 settembre	600 t
141	0810.1011	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	200 t
142	0810.2011	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	250 t
143	ex 0811.1000	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione	1 000 t
144	ex 0811.2090	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l'ulteriore lavorazione	1 000 t
145	0811.9010	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	200 t

Numero del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Contingente doganale, tonnellate nette
146	0811.9090	Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	1 000 t
147	0904.2090	Pimentì (del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>), essiccati o tritati o polverizzati	150 t
148	1001.9040	Fumento (grano) e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione di animali	50 000 t
149	1005.9030	Granoturco, per l'alimentazione di animali	13 000 t
150	2003.1000	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	1 700 t
151	2207.1000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	5 000 t
152	2207.2000	Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	2 000 t
153	2208.6020	Vodka, in recipienti di capacità non eccedente 2 l	500 t
201	0406.1010/ 0406.9099	Formaggi e latticini, importati nei limiti del contingente doganale AELS esente da dazio	60 t

[1] *Designazione:* Per «Porto» s'intende un vino di qualità proveniente dalla zona geografica di produzione di Porto in Portogallo secondo l'ordinanza (CEE) n. 823/87.

[2] *Designazione:* Per «Retsina» si intende un vino da tavola secondo le prescrizioni di norma comuni (art. 17 e allegato I dell'ordinanza (CEE) n. 822/87).

Allegato 4

Numero del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Contingente doganale, tonnellate nette
119	0101.9095	Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e quelli da macello)	67 capi
120	0207.1481	Petti di galli e galline, congelati	1 333 t
121	0207.1491	Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati	800 t
122	0207.2781	Petti di tacchini e tacchine, congelati	533 t
123	0207.2791	Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati	400 t
124	0207.3311	Anatre, non tagliate in pezzi, congelate	467 t
125	0207.3400	Fegati grassi di anatre, oche o di faraone, freschi o refrigerati	13 t
126	0207.3691	Pezzi e frattaglie di anatre, oche o di faraone, esclusi i fegati grassi, congelati	67 t
127	0208.1000	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	1 133 t
128	0208.9010	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate	67 t
129	ex 0407.0010	Uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte	100 t
130	ex 0409.0000	Miele d'acacia	133 t
131	ex 0409.0000	Altro miele naturale, diverso da quello d'acacia	33 t
132	0707.0030	Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	100 t
133	0707.0031	Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	92 t
134	0707.0050	Cetriolini, freschi o refrigerati	200 t
135	0709.6012	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	1 118 t
136	0711.9000	Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	100 t
137	0712.2000	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	67 t
138	0713.1011	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	667 t
139	0713.1019	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), in grani interi, non lavorati, diversi da quelli per l'alimentazione di animali o per fabbricare la birra	667 t

Numero del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Contingente doganale, tonnellate nette
140	0809.4013	Prugne e prugnone, fresche, alla rinfusa, dal 1° luglio al 30 settembre	600 t
141	0810.1011	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	200 t
142	0810.2011	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	250 t
143	ex 0811.1000	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione	667 t
144	ex 0811.2090	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l'ulteriore lavorazione	667 t
145	0811.9010	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	133 t
146	0811.9090	Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	667 t
147	0904.2090	Pimenti (del genere Capsicum o del genere Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati	100 t
148	1001.9040	Fumento (grano) e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione di animali	33 333 t
149	1005.9030	Granoturco, per l'alimentazione di animali	8 667 t
150	2003.1000	Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	1 133 t
151	2207.1000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	3 333 t
152	2207.2000	Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	1 333 t
153	2208.6020	Vodka, in recipienti di capacità non eccedente 2 l	333 t

**Ordinanza
concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore
dei Paesi in sviluppo
(Ordinanza sulle preferenze tariffali)**

Modifica del 28 aprile 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 2 dell'ordinanza del 29 gennaio 1997²² sulle preferenze tariffali è modificato come segue:

**Parte 1: Elenco dei Paesi e territori in sviluppo cui sono accordate
le aliquote di dazio preferenziali**

America

È cancellato dall'elenco:

Cile

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2004²³.

28 aprile 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

²² RS 632.911

²³ Data dell'entrata in vigore per decisione presidenziale del 19 novembre 2004.